

Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 56 - 1944

Conto corrente con la Posta.

Anno 85° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

8 Marzo 1944 - Anno XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
In Italia	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	In Italia	Abb. annuo	L. 120
	• semestrale	• 50		• semestrale	• 100		• semestrale	• 60
	• trimestrale	• 25		• trimestrale	• 50		• trimestrale	• 30
	Un fascicolo			Un fascicolo			Un fascicolo	• 15
Ai solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
In Italia e Colonie		{ Abbonamento annuo L. 50.— Un fascicolo - Prezzi vari		All'Estero		{ Abbonamento annuo L. 100.— Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II'

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; o presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DECRETO MINISTERIALE 9 Dicembre 1943-XXII, n. 880.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. pag. 265

1944

DECRETO MINISTERIALE 4 Febbraio 1944-XXII, n. 53.

Facilitazioni per il pagamento dei tributi a mezzo del bollo. pag. 266

DECRETO MINISTERIALE 29 Gennaio 1944-XXII, n. 54.

Blocco dei crediti attualmente esistenti in Italia pertinenti a Stati, Enti o cittadini esteri che hanno bloccato i crediti nel loro territorio. pag. 267

DECRETO MINISTERIALE 8 Febbraio 1944-XXII, n. 55.

Deroga all'applicazione dell'art. 1 della legge 7 giugno 1937 n. 913 concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza. pag. 267

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 Gennaio 1944-XXII, n. 56.

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore della industria estrattiva carbonifera e lignitifera. pag. 267

DECRETO MINISTERIALE 12 Gennaio 1944-XXII, n. 57.

Proroga di disposizioni atte a facilitare il pagamento delle pensioni di guerra. pag. 268

DECRETO MINISTERIALE 20 Febbraio 1944-XXII.

Costituzione delle Deputazioni di Borsa per l'anno XXII E. F. pag. 268

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 28 Febbraio 1944-XXII.

Nomina di Commissario dell'Ente Economico della Olivicoltura. pag. 268

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE del 26 Febbraio 1944-XXII.

Nomina del Commissario Straordinario per la gestione dell'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della Provincia di Cremona. pag. 268

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE del 28 Febbraio 1944-XXII.

Nomina del Commissario del Consorzio Agrario Provinciale di Genova. pag. 268

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 Dicembre 1943-XXII, n. 880.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonché il relativo regolamento approvato con decreto 6 aprile 1922, n. 547 successivamente modificato;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il decreto 8 ottobre 1943 del Duce del Fascismo, Capo della Repubblica Sociale Italiana sulla sfera di competenza e funzionamento degli organi di Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia del 22 ottobre c. a. n. 247;

Ritenuta la urgente ed indifferibile necessità di provvedere, in dipendenza dell'attuale situazione, in materia di temporanea importazione ed esportazione;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del Decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 9,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 56 - 1944

Testo in lingua italiana, Pag. 4

Condizioni buone